



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

allegato A al N. 18582

STATUTO

della

"Associazione Nazionale Diplomatici a r. - Costantino Nigra"

TITOLO I - l'Associazione

Articolo 1

Nell'osservanza della normativa italiana ed in particolare ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Diplomatici a r. - Costantino Nigra".

L'Associazione è un ente morale privato, senza scopo di lucro.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, nei locali individuati dal Consiglio Direttivo e provvisoriamente presso il Ministero degli Affari Esteri.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 3

L'Associazione si propone di:

- mantenere i legami fra i funzionari diplomatici a riposo del Ministero degli Affari Esteri;
- contribuire alla valorizzazione della figura e del ruolo del diplomatico nella società contemporanea e nella storia delle relazioni internazionali nonché alla conoscenza delle tradizioni e della professionalità della Diplomazia italiana;

- rappresentare nelle competenti sedi gli interessi degli iscritti.

A tal fine, l'Associazione:

- promuove e mantiene gli opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri italiano e con le analoghe istituzioni di altri Paesi, in particolare europei;

- promuove ed organizza eventi ed iniziative ritenuti opportuni, anche in collaborazione con altre associazioni o enti;

- si relaziona con organizzazioni ed istituzioni, italiane ed estere, le cui attività siano ritenute affini o collaterali alla propria dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione - con il carattere della mera sussidiarietà e strumentalità per il raggiungimento del suo scopo sociale non di lucro - potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna, e potrà partecipare ad altre associazioni o enti aventi analogo scopo sociale.

Titolo II - i Soci

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione soltanto gli appartenenti alla Carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri italiano cessati dal servizio.

Articolo 5

Ogni persona in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 4 può presentare domanda per aderire in qualità



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

di socio, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo ai sensi
del successivo articolo 6.

Articolo 6

Per divenire socio occorre presentare domanda scritta con
la quale l'aspirante, in caso di accettazione, si impegna:

- a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni e tutte le
decisioni che gli Organi Sociali adottassero nel rispetto del-
la legge e del presente statuto;

- a versare la quota di iscrizione e le quote annuali di par-
tecipazione successive.

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle
domande presentate, e non è tenuto a fornire motivazioni al
riguardo.

Articolo 7

Le quote sociali di iscrizione, così come le successive
quote annuali di partecipazione, decise dall'Assemblea su pro-
posta del Consiglio Direttivo, sono versate a fondo perduto,
non possono essere cedute e non sono in alcun modo rivalutabi-
li.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazio-
ne pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e/o
gravi infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento sociale.

Il socio che intende dimettersi deve far pervenire comuni-
cazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto per

i seguiti statutari.

Il provvedimento di radiazione deve essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

Titolo III - organi sociali

Articolo 9

Gli organi sociali sono: 1^) L'Assemblea; 2^) Il Consiglio Direttivo; 3^) il Presidente; 4^) il Vice Presidente; 5^) il Collegio dei Revisori dei Conti; 6^) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive non danno luogo ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate ed inerenti, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 10

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali ed ogni socio ha diritto ad un voto.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo) che dia certezza della tempestività dell'informazione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, ora e



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

luogo della riunione sia di prima che di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e degli indirizzi dell'attività sociale e, se del caso, per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata, dal Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o su richiesta di almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci dell'Associazione, o del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci può essere tenuta anche al di fuori della sede legale, purché in Italia.

Articolo 11

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante semplice delega.

Sono ammesse fino a tre deleghe per socio, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Articolo 12

L'Assemblea elegge per ogni seduta il presidente ed un segretario, che firmeranno il verbale.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le Assemblee sono valide con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei soci in I^a convocazione, e con la presenza del 25% (venticinque per cento) dei soci in II^a convocazione: presenti sia personalmente che per delega.

Per variare lo statuto sociale o trasformare o sciogliere l'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci, di persona o per delega.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da tre a undici membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea che provvede alla loro elezione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e - facoltativamente - il Segretario Esecutivo ed il Tesoriere.

Tutti gli incarichi sono onorari e cumulabili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni.

Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Se nel corso della consiliatura viene a mancare un Consigliere, il Consiglio provvederà a sostituirlo per cooptazione; quelli così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso. Se nel corso della consiliatura viene meno un terzo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta ogni

quattro mesi, su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente. Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne farà richiesta la metà dei Consiglieri, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione annuale sulla attività sociale svolta e sui programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all'anno, e convoca l'assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, ovvero quando essa sia richiesta dai soci o sia richiesta dal collegio dei revisori;
- c) esegue le delibere dell'Assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) predispone l'eventuale Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali, e le relative modifiche, da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- f) ove necessario, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni, secondo le leggi vigenti;



g) amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari, gestisce la associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) può delegare ad uno o più suoi componenti i propri poteri, salvo quelli non delegabili per legge.

IL PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; ad esso spetta la firma sociale.

Articolo 17

E' Presidente Onorario dell'Associazione il Segretario generale "pro tempore" del Ministero degli Affari Esteri italiano.

IL VICE PRESIDENTE

Articolo 18

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche con la firma sociale. La firma del Vice Presidente costituisce nei confronti dei terzi la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 19

Il Consigliere-Segretario Esecutivo dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, esclusi quelli contabili,

provvede all'organizzazione dell'attività dell'Associazione.

Egli, inoltre, compila e cura la tenuta e l'aggiornamento del libro delle cariche sociali: gli estratti di tale libro, certificati conformi dal Segretario Esecutivo, fanno stato per l'individuazione di coloro che ricoprono le cariche sociali medesime.

Articolo 20

Il Consigliere-Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene i libri contabili e la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dalla Assemblea dei soci. Essi durano in carica due anni. I revisori eletti eleggono tra di loro il Presidente, nella loro prima riunione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione della Associazione e dei fondi sociali, e presenta all'Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati. Per motivi del suo ufficio può richiedere la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le ver-



tenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti dall'Assemblea e durano in carica due anni.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente.

Esso si raduna su richiesta di almeno due Consiglieri, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.

Titolo IV - Patrimonio Sociale - Bilancio

Articolo 23

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali (quota di iscrizione e successive quote associative annuali) determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

b) dai contributi ed erogazioni liberali straordinarie dei soci e non soci;

c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, qualificate "non commerciali" dalla normativa vigente.

Qualora occasionalmente, per il raggiungimento degli scopi sociali, sia esercitata un attività qualificata "commerciale", dovrà essere tenuta una contabilità separata.

Articolo 24

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dagli avanzi di gestione e dai beni mobili ed immobili con

essi acquisiti;

b) da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di enti pubblici e/o privati, o società.

Articolo 25

L'esercizio finanziario ha inizio il 1[^] gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, formula un bilancio preventivo ed avrà cura di depositare presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, a disposizione dei soci appunto, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, con la relazione morale e finanziaria, accompagnata da quella dei Revisori, oltre al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 27

Gli eventuali utili od avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, ovvero per finalità comunque compatibili con la qualificazione di "ente non commerciale" secondo la normativa vigente.

Titolo V - Disposizioni generali e finali

Articolo 28

Al socio che si renda colpevole di infrazioni potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sospensione dall'esercizio dei diritti di socio, per un numero di giorni, o mesi, fino ad un anno; c) radiazione.

Le sanzioni disciplinari potranno trovare una normativa più dettagliata nel Regolamento.

Articolo 29

In caso di scioglimento o liquidazione della associazione, il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere trasferito ad altra associazione affine o, in mancanza, ad Istituzioni o Enti con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo, quale previsto dalla normativa per gli enti senza scopo di lucro, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi speciali in materia di associazioni.

F.to Andrea Giuseppe Mochi Onory di Saluzzo

" Massimo Spinetti

" Daniele Verga

" Francesco Maria Ragnisco notaio